

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA  
ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**

**Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS**

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si pregia di intervenire nell'ambito dell'esame del testo in epigrafe, formulando le seguenti riflessioni.

\*\*\*

Il documento oggetto della presente consultazione è finalizzato a introdurre un sistema regolatorio mirato alla rimozione graduale del servizio di maggior tutela per i clienti domestici.

Orbene, appare del tutto evidente come il tema in questione sia di estrema rilevanza e attualità, alla luce del fatto che l'abbandono del mercato tutelato costituisce un passaggio ormai improrogabile. Tale cambiamento presenta tuttavia notevoli criticità, per l'elevato numero di utenze ancora rifornite in maggior tutela; per tale ragione appare di fondamentale importanza che il passaggio al mercato libero delle utenze attualmente gestite nel mercato tutelato avvenga in condizioni di massima tutela del consumatore.

Tutto quanto sopra premesso, U.Di.Con. intende, esporre di seguito le proprie considerazioni relativamente a quanto in oggetto.

\*\*\*

**1) Sulla necessità di una campagna informativa adeguata ai cambiamenti in atto nel mercato dell'energia.**

Il primo aspetto su cui ci si intende soffermare riguarda la necessità di avviare una campagna informativa idonea a rendere gli utenti consapevoli dei mutamenti in atto nel mercato dell'energia.

A tal proposito, si ritiene che l'abbandono del mercato tutelato a partire da gennaio 2024 sia una scadenza quanto mai prossima e che le tempistiche per promuovere adeguate iniziative in tal senso siano particolarmente brevi.

Per tale ragione, si ritiene necessario avviare il prima possibile una campagna informativa nei confronti dei consumatori con tutti i mezzi ritenuti idonei allo scopo, tra cui a mero titolo di esempio, messaggi trasmessi

a mezzo dei principali *mass media*, comunicazioni inviate per posta separatamente dalle bollette ordinarie, progetti svolti in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU.

Ciò in quanto, nonostante si ritenga che l'introduzione del servizio a tutele graduali sia uno strumento idoneo ad attuare il processo di liberalizzazione del mercato, si valuta anche necessario incrementare il più possibile la capacità di autodeterminazione dei consumatori. Per tale ragione, si ritiene doveroso un lavoro congiunto di tutte le parti coinvolte finalizzato al passaggio al mercato libero del maggior numero di utenze possibile entro il mese di gennaio 2024.

\*\*\*

2) **Il nodo della liberalizzazione delle utenze elettriche vulnerabili.**

Un ulteriore aspetto su cui ci si intende soffermare riguarda l'ambito di applicazione del documento oggetto di consultazione.

In particolare, dalla lettura dell'atto emerge come le disposizioni disciplinanti l'abbandono del mercato tutelato a partire dal 2024 riguardino le sole utenze elettriche domestiche non vulnerabili.

Per ciò che concerne, invece, le utenze domestiche vulnerabili, il termine per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela è fissato per l'anno 2027.

Tale aspetto appare estremamente rilevante alla luce della definizione particolarmente ampia con cui la legge individua le utenze vulnerabili.

In particolare, l'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210 dispone che:

*Sono clienti vulnerabili i clienti civili:*

*a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;*

*b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;*

*c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*

*d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;*

*e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;*

*f) di età superiore ai 75 anni.*

Orbene, dalla lettura del menzionato articolo, appare immediatamente evidente come alcune fattispecie riconducibili alle utenze vulnerabili siano particolarmente circoscritte e correlate a situazioni emergenziali e/o eccezionali, mentre altre appaiono riconducibili a fattori semplicemente attinenti a fasi della vita umana, come la previsione di ricomprendere tra le utenze vulnerabili anche quelle intestate ad utenti al di sopra dei 75 anni.

Tale ampia definizione di utenze vulnerabili produce la logica conseguenza che il numero delle stesse non possa essere affatto considerato trascurabile.

Per tale ragione, si ritiene opportuno prevedere sin da ora delle azioni mirate nei confronti degli utenti vulnerabili riforniti ancora in maggior tutela, finalizzate a sensibilizzarli sui cambiamenti in corso nel mercato dell'energia, nonché ad incentivarli ad un passaggio consapevole al mercato libero.

\*\*\*

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro del Legislatore, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, 14/06/2023

